

CRON. 1187/2025
SEM. 94/2025
REP. 131/2025
RDC. 60/2025



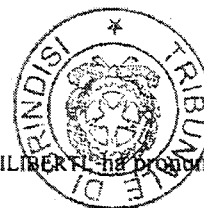
TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. n. 55-1/2025 Reg. Proc. Unit.



Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 55-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

[REDACTED]
con l'assistenza dell'O.C.C., avv. **PERNA ROBERTA**,
rappresentata e difesa dall' [REDACTED];

letto il ricorso depositato il 9 aprile 2025 da [REDACTED]:
[REDACTED]), con l'assistenza dell'O.C.C., avv. **PERNA ROBERTA**, nominata da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, avv. Roberta PERNA, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto dell'8 maggio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di due creditori e, segnatamente, da BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. e da BARCLAYS BANK IRELAND PLC;

il primo ha osservato, in particolare, che trattasi di *«credito derivante da finanziamento garantito da cessione del quinto, previsto in soddisfazione solo nella misura del 18%»*.

Data la natura della garanzia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2751 n. 1 c.c. e 1263 c.c. il credito suindicato ha natura privilegiata in quanto, originando da finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio è trasferito al cessionario con i relativi privilegi.

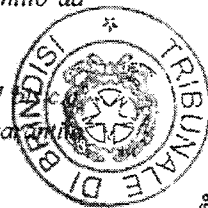
Pertanto il credito della Banca rientra tra i crediti con collocazione ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 bis c.c.»;

in proposito, l'O.C.C., avv. Roberta PERNA, ha condivisibilmente ritenuto di dover disattendere le osservazioni di BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A., evidenziando, quanto alla natura privilegiata o meno del credito vantato, che *«gli stipendi futuri sono un credito non ancora sorto del lavoratore dipendente e la cessione degli stessi — con i privilegi che li assistono — si perfeziona solo nel momento in cui vengono ad esistenza»*. Pertanto, *«il credito del cessionario da soddisfare non è quello derivante dalla cessione di credito, ma il credito da finanziamento non rimborsato, avente natura chirografaria»*;

questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall'O.C.C. nella propria relazione del 16 luglio 2025. E, infatti, BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. intende far valere — in via privilegiata — i crediti della cessione che sono maturati successivamente alla presentazione della domanda: essa, dunque, non può azionare i crediti ceduti, ma il solo credito per il finanziamento concesso, di natura chirografaria. Ciò in quanto la cessione del quinto dello stipendio costituisce cessione di credito futuro, che acquista efficacia solo nel momento in cui lo stesso viene a esistenza;

inoltre, deve osservarsi che, ai sensi del terzo comma dell'art. 67 C.C.I.I., è ben possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, purché nel rispetto del principio generale in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cui la soddisfazione non integrale del credito (anche di natura privilegiata) è ammissibile ogniqualvolta ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile tramite il ricavato della liquidazione dei beni del debitore;

circa, invece, la contestazione avanzata da BARCLAYS BANK IRELAND PLC — secondo cui, premesso che *«il credito è di titolarità di Milonia mortgage finance S.r.l. Per essa opera quale servicer Barclays Bank*



Ireland PLC» e che «la soddisfazione della Banca è prevista al 100%», «quanto alle modalità, salvo mio errore, nulla è specificato. Posso desumere che verrà seguito il piano di ammortamento originariamente pattuito» – così come precisato dall'O.C.C., il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] [REDACTED] prevede espressamente, con riferimento all'importo di cui al mutuo ipotecario, pari a € 79.141,57, che il ricorrente continui a pagare la rata mensile di € 632,00 fino alla naturale scadenza dello stesso (01.12.2040);

in ordine alla fattibilità del piano e sull'alternativa liquidatoria del patrimonio, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell'O.C.C., tenuto conto che il debitore non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro;

in particolare, il debitore, offrendo ai creditori il complessivo importo di € 105.752,03 a fronte di una debitoria complessiva pari ad € 169.967,24 (secondo il seguente piano di ammortamento: riconoscimento di una percentuale di soddisfazione pari al 100% dei crediti in prededuzione (con la previsione di n. 24 rate) e del creditore ipotecario, nonché del 18% per quanto riguarda i creditori chirografari con la previsione di n. 40 rate) – e, dunque, per la prevedibile durata della propria età lavorativa –, mostra di destinare a estinzione della propria esposizione debitoria, un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art. 268 comma 4 C.C.I.I.;

- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

- visto l'art. 70 C.C.I.I.;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], come da ricorso depositato il 9 aprile 2025;

DICHIARA

chiusa la procedura;

ORDINA

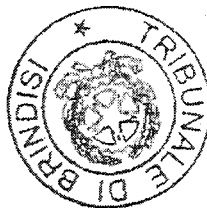
la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il P.R.A., qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

DISPONE

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.I..

Così deciso in Brindisi, li 19/11/2025.

Il Giudice
dott. Francesco GILIBERTI



ATTO DEPOSITATO
TELENATICAMENTE
25/11/2025

ALLEGATI

IL CANCELLIERE ESPERTO